

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA FORMAZIONE E IL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI

del 25 agosto 2025

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC e 21 ROD;

risolve:

Art. 1 **Campo di applicazione**

1. La presente Ordinanza disciplina le modalità d'intervento volte a promuovere e consolidare la formazione interna e il perfezionamento professionale dei dipendenti dell'Amministrazione comunale.
2. Al personale docente ai sensi della LORD si applicano le disposizioni cantonali.

Art. 2 **Obiettivi generali e particolari**

1. La formazione e il perfezionamento professionale hanno lo scopo di migliorare la capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di una moderna Amministrazione, favorendo l'acquisizione di nuove tecniche di lavoro, promuovendo lo sviluppo della professionalità degli impiegati in un'ottica di continuo miglioramento della qualità del servizio/prodotto offerto all'utenza.
2. Nel campo della formazione e del perfezionamento professionale vanno favorite:
 - a) la formazione manageriale (tecniche di direzione, gestione e valutazione)
 - b) la formazione specialistica (tecniche del lavoro, competenze, ecc.)
 - c) la formazione professionale di base
 - d) la formazione informatica (utilizzo dei supporti informatici in dotazione)
 - e) la formazione linguistica

Art. 3 **Obbligo di formazione e delega organizzativa**

1. I dipendenti sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento definiti obbligatori dal Segretario comunale. Essi sono disponibili al perfezionamento ed alla riqualificazione (art. 19 cpv. 3 ROD).
2. Il Segretario comunale è competente e responsabile per la gestione e la promozione dei corsi di formazione, di aggiornamento o di perfezionamento professionale d'interesse generale per l'Amministrazione comunale. Egli dispone della piena delega amministrativa per l'applicazione della presente Ordinanza.

Art. 4 **Formazione con partecipazione finanziaria integrale o parziale del datore di lavoro**

1. Regole applicabili alle formazioni per esigenze del servizio
- Per esigenze del servizio, di esercizio della funzione o in vista di prospettive future, il Segretario comunale può dichiarare obbligatoria la frequenza di un percorso formativo.

Per il tempo ed i costi inerenti alla formazione, vengono applicate le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui la formazione coincida con l'orario lavorativo, di regola è concesso il tempo necessario
- b) nel caso in cui la formazione si svolga al di fuori della giornata lavorativa (in ore serali), le ore non sono conteggiate come orario di lavoro e sono a carico del dipendente
- c) sono riconosciute le tasse d'iscrizione o di frequenza, il materiale didattico e le eventuali tasse di esame o di certificazione
- d) se il dipendente non supera l'esame lo potrà rifare, ma tutti i costi relativi alla ripetizione saranno posti a suo carico. Eventuali eccezioni legate a situazioni particolari saranno esaminate dal Segretario comunale
- e) per quanto attiene alle trasferte e ai rimborsi spese, è applicabile l'Ordinanza Municipale del 22.10.2019 sulle indennità ai dipendenti comunali

2. Regole applicabili alle formazioni concordate su richiesta del dipendente

Se la richiesta di formazione parte dal dipendente può essere concessa la frequenza di un percorso formativo se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente:

- a) esiste un interesse diretto per l'Amministrazione, nel senso che l'esercizio della funzione ne trae un vantaggio

- b) le condizioni di servizio lo permettono, in particolare per quanto concerne la sostituzione/supplenza interna
- c) il dipendente si dimostra meritevole per quanto attiene al comportamento e alle prestazioni

La partecipazione ai costi da parte del datore di lavoro sarà attuata secondo i criteri seguenti:

- a) 25% se la formazione è soprattutto nell'interesse del dipendente, ma porta del valore aggiunto alla funzione
- b) 50% se i contenuti della formazione rappresentano un valore aggiunto per la funzione attualmente rivestita ed è ragionevolmente possibile trasferire efficacemente nella pratica le conoscenze acquisite con la stessa
- c) 75% se la formazione è utile e ragionevole per la funzione attualmente ricoperta e i contenuti della formazione possono essere trasferiti nella pratica in larga percentuale

Per il tempo e i costi accessori inerenti alla formazione, vengono applicate le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui la formazione coincida con l'orario lavorativo, di regola è concesso il tempo necessario in base alla percentuale di partecipazione stabilita dal Segretario comunale
- b) nel caso in cui la formazione si svolga al di fuori della propria giornata lavorativa (in ore serali), le ore non sono conteggiate come orario di lavoro e sono a carico del dipendente
- c) di principio non sono riconosciuti dei rimborsi a favore del dipendente (spese di viaggio, di parcheggio e spese per i pasti). In caso contrario è applicabile l'Ordinanza Municipale del 22.10.2019 sulle indennità ai dipendenti comunali

Art. 5
Formazione senza
partecipazione del datore
di lavoro

1. Il Segretario comunale può autorizzare la partecipazione a corsi facoltativi di formazione e perfezionamento durante l'orario di lavoro se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente:
 - a) non esiste un interesse diretto per lo svolgimento della funzione, ma un interesse indiretto per l'Amministrazione
 - b) il dipendente ne trae un beneficio in termini di crescita personale
 - c) le condizioni di servizio lo permettono, segnatamente per quanto concerne la sostituzione/supplenza interna
 - d) il dipendente si dimostra meritevole per quanto attiene al comportamento e alle prestazioni
2. Per questo tipo di formazione non è riconosciuta alcuna partecipazione, in particolare vanno concordate le modalità di recupero delle ore di lavoro destinate alla formazione.

Art. 6
Convenzione

1. Nel caso in cui la partecipazione alle spese da parte dell'Amministrazione comunale (iscrizione, indennità, tempo di lavoro e ogni altro tipo di costo) eccede i CHF 1'000.00, il dipendente è tenuto a sottoscrivere una specifica convenzione di formazione.
2. In caso di scioglimento del rapporto d'impiego su richiesta o per colpa del dipendente sottoposto alla convenzione di formazione prima della scadenza del termine di 4 anni dalla fine di un corso, il Municipio esige la totale o parziale rifusione delle spese e degli stipendi percepiti durante i congedi pagati.
3. Il recupero dei costi, degli stipendi percepiti e delle altre spese legate alla formazione (trasferta, vitto, alloggio) durante i congedi pagati, avviene nei seguenti termini:
 - a) entro 1 anno dalla fine di un corso, rifusione di 4/4
 - b) entro 2 anni dalla fine di un corso, rifusione di 3/4
 - c) entro 3 anni dalla fine di un corso, rifusione di 2/4
 - d) entro 4 anni dalla fine di un corso, rifusione di 1/4
 e viene di regola conteggiato con l'ultimo stipendio mensile percepito (parte di tredicesima esclusa)

Art. 7
Recupero dei costi

1. Il dipendente che interrompe la formazione per cause non imputabili al datore di lavoro, o che non si presenta, per propria colpa o negligenza, agli esami finali, è pure tenuto al rimborso totale o parziale delle spese legate alla formazione (tassa di

iscrizione, di frequenza, materiale didattico, tasse di esame, ecc.) e delle altre spese (trasferta, vitto, alloggio) generate durante i congedi pagati.

2. Tale norma è valida indipendentemente dalla sottoscrizione o meno di una convenzione di formazione come da articolo precedente.

Art. 8
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza Municipale del 12.03.2014 sulla formazione e il perfezionamento professionale dei dipendenti ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 9
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto il 1° gennaio 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 10
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 28 agosto 2025 al 29 settembre 2025.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 288/2025.